



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, QUALITÀ URBANA E  
PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**SERVIZIO AIA- RIR**

Spettabile  
Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)  
[VA-2@mite.gov.it](mailto:VA-2@mite.gov.it)  
[VA-UDG@mite.gov.it](mailto:VA-UDG@mite.gov.it)

**Oggetto:** ID n. 90/14487 - Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) – Attuazione delle prescrizioni nn. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo), e delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.) e di cui all'art. 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale. – Trasmissione contributo per la Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del medesimo DPCM per il giorno 18 luglio 2023.

Con nota MASE prot. n. 110628 del 06/07/2023, acquisita in atti al prot. n. 5922 del 12/07/2023, il Ministero, fermo restando quanto determinato dalla Conferenza di Servizi, nella citata riunione del 30 maggio 2023, con riferimento alle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.), e di cui all'art. 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DPCM 29/9/2017 e dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20, ha convocato la Conferenza per il giorno 18 luglio 2023, alle ore 10:30, in modalità di videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
2. Determinazioni in merito alle modalità di attuazione della prescrizione n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze);
3. Determinazioni in merito alle modalità di attuazione della prescrizione UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11). Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;

La documentazione citata ed in generale tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto, inclusi gli esiti delle pertinenti verifiche svolte da ISPRA, è disponibile sul portale VAS-VIA-AIA di questo Ministero, nell'area dedicata all'ILVA di Taranto\_Procedimenti DPCM 2017 (conferenza speciale), al seguente link: <https://osservatorioilva.mite.gov.it/it>, in corrispondenza dell'ID 90/14487.

Con riferimento all'attuazione della **prescrizione n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze)**, facendo seguito a i lavori di conferenza del 30 maggio u.s. il Gestore, in allegato alla DIR 279 del 15/06/2023 ha trasmesso ai Commissari di Ilva S.p.A. in A.S. la *"pratica operativa standard gestione acque meteoriche"*.

Tenuto conto di quanto rappresentato da ARPA Puglia, nel contributo specialistico per l'odierna conferenza, pervenuto con nota prot. n. 50688 del 17/07/2023, acquisito in atti al prot. n. 10797 del 18/07/2023, che si

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Autorizzazioni Ambientali**

via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6837

pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



allega alla presente a costituirne parte integrante, si chiede al Gestore di definire le probabilità di superamento del cordolo a fronte di eventi meteorici critici calcolati con un tempo di ritorno di almeno 5 anni, qualora sia corretta la deduzione che *si intende rimuovere solo il volume di acqua compreso tra 6 e 16 cm garantendo un franco di sicurezza di max 10 cm per fare fronte al successivo evento meteorico.*

Si prende atto, altresì, di quanto rappresentato da ISPRA, nei “rapporti relativi agli esiti delle attività delle vigilanze condotte da questo Istituto, iniziate il giorno 07 giugno 2023 e terminate il giorno 22 giugno 2023, sulle verifiche dello stato di avanzamento dei lavori di cui all’oggetto”, di cui alla nota prot. MASE n. 106917 del 30/06/2023, dai quali, con riferimento alla prescrizione UA8-26, emerge che:

- con riferimento al III sporgente “... si è preso atto che su tutto il perimetro è presente un cordolo in cemento con rivestimento in metallo che sul lato nord e sul lato sud dello sporgente delimita la zona compresa tra il bordo marittimo ed i binari di scorrimento delle gru a ponte, mentre sul lato ovest delimita la zona compresa tra il bordo marittimo e la zona di deposito dei prodotti finiti. Tale cordolo ha un'altezza di circa 160mm tale da contenere ragionevolmente possibili effetti di dilavamento a mare delle acque meteoriche in caso di piovosità non superiore all'altezza del cordolo stesso. Il Rappresentante del Gestore ha evidenziato che non si sono mai verificati eventi meteorici tali da generare un superamento dell'altezza del cordolo da parte delle acque meteoriche.
- Con riferimento al V sporgente “... su tutto il perimetro della parte nord e ovest di sporgente gestito da AdI è presente un cordolo in cemento con rivestimento in metallo con altezza di circa 160mm. La restante parte dello sporgente, lungo parte del lato ovest e del lato sud, è di competenza dell'autorità portuale; in corrispondenza del confine con la predetta area, il rappresentante del Gestore ha dichiarato che sono in corso lavori di realizzazione di un cordolo analogo a quello presente sul resto dello sporgente, al fine di delimitare l'area e contenere possibili effetti di dilavamento. In questa zona è presente un'area di cantiere per il posizionamento di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con la relativa canalizzazione verso l'impianto di trattamento in fase di realizzazione; alcune parti di pavimentazioni e di cordolo necessitano di interventi di ripristino e di manutenzione, connessi con l'attività di cantiere, per mantenere la propria efficienza di contenimento.

*In considerazione dell'altezza dei predetti cordoli di circa 160mm è plausibile ritenere il contenimento di possibili effetti di dilavamento a mare delle acque meteoriche in caso di piovosità non superiore all'altezza del cordolo stesso; dovranno altresì essere documentate le azioni di allontanamento delle acque qualora si renda necessario in considerazione degli eventi atmosferici.”*

Con riferimento alla **prescrizione UA9 (Gestione delle acque meteoriche nelle aree a caldo AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11)** nella CdS del 30 maggio u.s. si è concluso di richiedere a AdI Sp.A. di: “*produrre soluzioni progettuali tenendo conto di quanto emerso in seduta sia per la gestione come rifiuti delle acque meteoriche che per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, eventualmente anche ricorrendo alla presentazione di piani di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 o alla comunicazione di ulteriori depositi temporanei o ad istanza per D10/R13...omissis...*”.

Il Gestore, in allegato alla DIR 303 del 29/06/2023 ha trasmesso ai Commissari di Ilva S.p.A. in A.S. la relazione, redatta dalla società Consorzio UNING, denominata “*Progettazione delle pavimentazioni, sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche relative alla prescrizione UA9 del DPCM 29/09/2017* –



*Relazione tecnica di adempimento alle richieste formulate dalla CdS del 30 maggio 2023 in merito alla prescrizione UA9". Nel merito si rimanda a quanto espresso da ARPA Puglia nel contributo specialistico per l'odierna conferenza, pervenuto con nota prot. n. 50688 del 17/07/2023, acquisito in atti al prot. n. 10797 del 18/07/2023, che si condivide e si trasmette in allegato alla presente, ovvero che "...il riscontro del Gestore prevede la posa in opera di cordoli prefabbricati, dossi realizzati in opera e opere in fibrocemento per attuare il confinamento delle aree impermeabilizzate con parziale gestione delle acque accumulate nei bacini come rifiuto...", confermando pertanto il parere negativo già reso per i lavori di conferenza del 30 maggio us.*

Nella stessa DIR 303/2023 il Gestore ha precisato che intende procedere alla gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto (in ottemperanza alla disciplina speciale ed autorizzativa applicabile all'interno dello stabilimento). Sul punto preme evidenziare che il Gestore rappresenta una capacità complessiva dei depositi temporanei disponibile per gestire terre e rocce da scavo pari a ca. 45.000 tonnellate, sufficiente, dunque a gestire le ulteriori 140.000 tonnellate di terre e rocce da scavo per le prescrizioni UA9 e UA8-26, di cui il 65% sarà plausibilmente gestito come recupero ambientale all'interno dello stabilimento.

Con DIR 324 del 13 luglio 2023 il gestore, ad integrazione della citata relazione redatta dalla società Consorzio UNING, denominata "Progettazione delle pavimentazioni, sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche relative alla prescrizione UA9 del DPCM 29/09/2017 – Relazione tecnica di adempimento alle richieste formulate dalla CdS del 30 maggio 2023 in merito alla prescrizione UA9" ha chiesto autorizzazione per il trattamento chimico-fisico (attività D9) di rifiuti liquidi costituiti da acque meteoriche, prodotte in maniera discontinua dalle aree di cui alla prescrizione UA9 del DPCM 29/09/2017, per gli impianti AM9 fase I e TNA 2.

Sul punto si rimandano all'AC le valutazioni in merito al corretto iter autorizzativo da seguire.

Con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 13, comma 2 (**Programma organico rimozione amianto**) del DPCM, facendo seguito alla CdS del 30 maggio u.s., si chiede la definizione di un piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse, nonché evidenza dell'implementazione nel proprio Sistema di Gestione Ambientale di specifiche procedure affinché tali interventi siano eseguiti nel rispetto dei cronoprogrammi, monitorati e contabilizzati anche oltre la data di scadenza del DPCM 2017.

In conclusione, preso atto del contributo specialistico fornito da ARPA Puglia, pervenuto con nota prot. n. 50688 del 17/07/2023, acquisito in atti al prot. n. 10797 del 18/07/2023, che si condivide integralmente, con la presente si esprime **parere sfavorevole al differimento dei termini previsti dal DPCM 29 settembre 2017 per la prescrizione UA8-26 e UA9** non condividendo alcun operato procrastinatorio e dilatorio. Si rappresenta sin da ora che qualora la Conferenza accordi il differimento dei termini previsti dal DPCM 29 settembre 2017, detto differimento dovrà ritenersi in ogni caso subordinato alla certificazione da parte di ISPRA del raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali  
(dott. ssa Antonietta Riccio)**